DEF. 24/19

Reg. 41/19

TRIBUNALE FEDERALE ACI

SENTENZA N.6/20

Il Tribunale Federale ACI composto dall'Avv. Camillo Tatozzi (Presidente), dall'Avv. Giuseppe Violante (componente), dall'Avv. Cristina Mori (componente), e dal Cons. Roberto Bucchi (componente) nella seduta del 28 Gennaio 2020 ha emesso la seguente Sentenza nei confronti del licenziato Vittorio Grandinetti (Licenza conc./cond. n. 376462)

Fatto

Con atto del 26.11.19 il sost. Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale il licenziato Vittorio Grandinetti (Licenza conc./cond. n. 376462) per la contestata violazione degli artt. 7 ed 8.1 RSN con riferimento all'art. 4.1 regolamento nazionale vetture di produzione evolute (ProdE) in quanto il licenziato avrebbe partecipato alla manifestazione "XXXIX Coppa Sila" del 2-3-4 Agosto 2019 con vettura non conforme nel peso (kg 824 anziché kg 850).

Regolarmente intimato per l'udienza del 28 gennaio '20 il Grandinetti non compariva.

In esito alla trattazione il sost. Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità disciplinare dell'incolpato con richiesta di applicazione allo stesso della sanzione dell'ammenda di € 500,00.

Motivi della decisione

Va premesso in fatto che il procedimento in oggetto veniva aperto a seguito di segnalazione da parte del Presidente del Collegio dei CCSS preposto alla gara XXXIX Coppa Sila tenutasi dal 2 al 4 agosto 2019 con la quale veniva trasmessa la decisione n. 3 adottata dal Collegio nei confronti dell'incolpato al fine del deferimento dello stesso.

In particolare a seguito delle verifiche tecniche post gara in atti, veniva riscontrata la non conformità della vettura dell'incolpato risultata di peso pari a kg 824 anziché kg 850.

L'incolpato sentito in occasione delle verifiche post gara, non presentava reclamo sulle modalità di pesatura ed ammetteva "parzialmente" le proprie responsabilità eccependo la mancanza di volontarietà nella condotta.

La decisione del Collegio comportava l'esclusione dalla classifica della gara dell'incolpato.

Convocato dalla Procura Federale il Grandinetti inviava via mail, in data 16/10/19, una dichiarazione con cui si assumeva "parzialmente" la responsabilità per le contestazioni mossegli ribadendo la mancanza di volontarietà della condotta in quanto *"... il veicolo era stato sottoposto a lavori di manutenzione da parte dei preparatori presso le loro officine*" consistiti nella sostituzione del kit Slick e cerchi nonché altri componenti.

L'incolpato affermava di aver prontamente provveduto a ristabilire il corretto peso dell'auto per poter validamente partecipare alle altre manifestazioni.

In data 08/11/19 l'incolpato faceva pervenire per il tramite del proprio legale, Avv. Domenico Giglio, Memoria Illustrativa in cui venivano reiterate le difese precedentemente svolte incentrate sulla buona fede dell'incolpato e sulla sua pronta collaborazione per la risoluzione della problematica riscontrata.

La Procura, ritenendo che comunque dal comportamento del licenziato emergessero profili di responsabilità disciplinare, visto l'art. 44.4 RGS, deferiva il licenziato a giudizio innanzi all'intestato Tribunale.

All'udienza odierna nessuno compariva per l'incolpato nonostante regolare convocazione in atti.

Il Procuratore si riportava all'atto di deferimento ed insisteva per l'accoglimento della sanzione richiesta.

<u>In diritto</u>

L'art. 7 del RSN espressamente prevede che i titolari di licenza sono tenuti ad osservare i Regolamenti e le disposizioni emanati dalla Federazione; la loro violazione comporta l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva.

In particolare poi l'art. 8 stabilisce che i licenziati sono tenuti a conformarsi in ogni momento ai principi fondamentali di comportamento che ispirano l'attività sportiva, fra questi il principio di lealtà consacrato nell'art. 8.1 ispiratore di tutti coloro che assumono o rivestono funzioni o prestano servizi o hanno rapporti riferibili all'attività sportiva.

Le suddette norme vengono considerate in combinato disposto con l'art. 4.1 del regolamento nazionale vetture produzione evolute (ProdE).

Tale ultima norma citata prevede una scala di pesi minimi a cui sono soggette le vetture in funzione della loro cilindrata; la vettura di proprietà e condotta dall'incolpato avrebbe dovuto avere un peso pari a kg 850 anziché kg. 824 come accertato.

Nello specifico il comportamento del Grandinetti contravviene alle disposizioni regolamentari suddette, per pacifica ammissione dello stesso, il quale nei propri scritti difensivi conferma la violazione contestata anche se solo quale "proprietario" della vettura.

Il tentativo messo in atto dall'incolpato di escludere la propria responsabilità adducendo di non occuparsi personalmente degli aspetti tecnici della propria vettura, bensì di rivolgersi ad officine esterne "vicine" alle competizioni, è rimasto del tutto privo di prova.

Neppure il fatto che la modifica non abbia avvantaggiato l'incolpato serve di per sé ad escluderne la responsabilità disciplinare così come il comportamento da questi tenuto successivamente alla condotta incriminata, se non al fine di mitigarne la sanzione.

Non colgono nel segno di poi le doglianze, peraltro genericamente formulate, relative a presunti vizi di forma e/o contenuto della decisione n. 3 del Collegio dei CCSS, del tutto conforme a quanto previsto dall'art. 215 RSN.

Il Collegio ritiene equa nella fattispecie la sanzione richiesta dalla Procura.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Vittorio Grandinetti (Licenza conc./cond. n. 376462) responsabile delle violazioni ascrittagli e gli applica la sanzione dell'ammenda di euro 500,00.

Roma 28/01/2020

IL PRESIDENTE
Avv. Camillo Tatozzi

COMPONENTE
Avv. Cristina Mori